

Codice A1420B

D.D. 24 febbraio 2023, n. 411

Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Piemonte ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nell'ambito delle misure del PR FSE Plus - O.S. K "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari" e "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario..



ATTO DD 411/A1420B/2023

DEL 24/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1420B - Politiche per le pari opportunità, diritti e inclusione, progettazione ed innovazione sociale

OGGETTO: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra Regione Piemonte ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nell'ambito delle misure del PR FSE Plus – O.S. K “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari” e “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte intende realizzare due misure denominate “*Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari*” e “*Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale*” volte all’assegnazione di “*buoni domiciliari*” e di “*buoni residenziali*”, entrambe finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27;
- l’attuazione delle misure citate comporta un’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate dai richiedenti ai fini dell’assegnazione dei “*Buoni*” e della verifica in itinere circa il mantenimento dei requisiti per l’erogazione;
- il ruolo specifico degli enti gestori all’interno dei procedimenti amministrativi posti in essere viene delineato nell’ambito degli atti di indirizzo delle misure in oggetto, di cui il presente provvedimento costituisce misura attuativa;
- la misura prevede, per l’accesso al beneficio, la presentazione di una domanda da parte del cittadino tramite una piattaforma telematica dedicata sul portale “*Piemonte Tu*”, oltre che di una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione: rispetto ad esse la Regione Piemonte, nell’ambito dell’attività istruttoria finalizzata all’emanazione della graduatoria dei soggetti ammissibili, intende attivare modalità di verifica e controllo preliminari con specifico riferimento, in particolare, ai dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni ed all’assenza di

situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura (erogazione di trasferimenti analoghi aventi le medesime finalità da parte degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali);

- l'attività di controllo sulle dichiarazioni può avvenire in via continuativa, per l'intero periodo di erogazione dei benefici previsti, tramite un interscambio comunicativo con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- il canale comunicativo è garantito tramite l'accesso diretto, da parte di tali Enti, alla piattaforma telematica contenente le domande ammissibili (esclusivamente riferite al territorio di riferimento) ed alla verifica delle correlate dichiarazioni, per quanto riguarda dati in loro possesso;
- l'accesso alla piattaforma da parte degli Enti gestori comporta un'attività di trattamento dei dati per i quali viene richiesta l'assunzione in capo agli stessi di un ruolo di "responsabile esterno";
- l'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «GDPR»), stabilisce che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]»;
- in ragione di quanto sopra, il Titolare – Giunta regionale, tramite il delegato al trattamento – Direzione Sanità e Welfare - intende nominare l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali quale Responsabile del Trattamento nell'ambito del Progetto;

Vista la D.G.R. n. 27-6320 del 22 dicembre 2022 con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari";

Vista la D.G.R. n. 32 – 6475 del 30 gennaio 2023 :*Modifica della D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 avente ad oggetto "PR FSE +2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare nell'ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023- 2024)".*

Vista la DD n. 175 del 31 gennaio 2023 PR FSE + 2021-27, Priorità III "Inclusione sociale" Ob. Spec. K) – misura "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare - periodo 2022/2027". Approvazione dell'Avviso Pubblico in attuazione della D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022, così come modificata dalla D.G.R. n. 32 – 6475 del 30.01.2023;

Considerato che la Regione Piemonte, in quanto soggetto beneficiario delle misure ai fini del FSE Plus 21-27, assume la responsabilità dei procedimenti di assegnazione e di erogazione dei "Buoni", mentre l'Ente gestore collabora con la Regione nell'attività di:

- controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dai richiedenti relativamente al possesso di dati concernenti gli esiti delle

valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni ed all'assenza di situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alle misure;

- monitoraggio e valutazione di carattere generale sulla misura con la partecipazione a tavoli di lavoro dedicati.

La realizzazione dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore avviene mediante accesso alla piattaforma telematica di presentazione delle domande tramite credenziali specifiche rilasciate da CSI Piemonte. L'accesso avverrà con l'assunzione del ruolo di "responsabile esterno" del trattamento da parte dell'ente gestore, secondo le modalità indicate nell'Atto di nomina;

Rilevato che:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;

- il citato articolo 15 consente di stipulare accordi indirizzati a una cooperazione tra enti pubblici interessati e aventi alla base unicamente esigenze comuni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e che rispondano ai seguenti requisiti:

a) le amministrazioni stipulanti sono in una posizione di equiparazione, rispetto alla quale l'accordo ha il solo fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su attività e oggetti di interesse comune, su cui vi è una sinergica convergenza;

b) essere stipulati unicamente tra enti pubblici senza la partecipazione di soggetti privati, e nessun soggetto privato, in virtù di tale accordo, è conseguentemente posto in una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, in quanto non si precostituisce una posizione di vantaggio a favore di determinati operatori privati;

c) essere finalizzati all'assolvimento di servizi pubblici di rispettiva competenza, collegati tra loro da un nesso di complementarietà;

Dato atto che tale Accordo non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) in quanto viene concluso esclusivamente tra due pubbliche amministrazioni nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 6, del medesimo Codice;

Sulla base delle premesse su esposte si rende indispensabile procedere alla stipula di un accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte al fine di realizzare i controlli, nella fase dell'istruttoria delle domande, dei dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni, e le verifiche riguardanti le situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura;

Ritenuto di approvare lo schema di Accordo di collaborazione, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la D.G.R. n. 1 - 3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- la D.G.R. n. 4 - 5458 del 3 agosto 2022 Regolamento (UE) n. 1060/2021. Recepimento del Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte, approvato con la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18 luglio 2022.;

determina

1) di approvare le modalità di collaborazione tra la Regione Piemonte e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte illustrate in premessa al fine di realizzare i controlli, nella fase dell'istruttoria delle domande, dei dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni, e le verifiche riguardanti le situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura del FSE Plus 21-27.

2) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dell'atto di nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, par. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d) del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese

Allegato

Accordo di collaborazione (art. 15 L. 241/1990 e s.m.i.)
tra Regione Piemonte ed Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
nell'ambito delle misure regionali:

“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”

-

“Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”

TRA

La Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare, con sede in Torino (TO), via Bertola, 34, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di Osvaldo Milanese, nella sua qualità di dirigente regionale pro tempore del Settore *“Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale”* (a seguire, anche «Regione Piemonte» o «Delegato del Titolare del Trattamento»);

E

L’ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali con sede in, via, P.IVA....., nella persona di, nella sua qualità di Direttore *pro tempore* (a seguire, anche «**Responsabile del Trattamento**» o «**Responsabile**»);

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte intende realizzare due misure denominate *“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”* e *“Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”* volte all’assegnazione di “buoni domiciliarità” e di “buoni residenzialità”, entrambe finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27;
- l’attuazione delle misure citate comporta un’attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate dai richiedenti ai fini dell’assegnazione dei “Buoni” e della verifica in itinere circa il mantenimento dei requisiti per l’erogazione;
- le due misure prevedono, per l’accesso ai benefici, la presentazione di una domanda da parte del cittadino tramite una piattaforma telematica dedicata sul portale “Piemonte Tu”, domanda che dev’essere corredata da una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione;
- la Direzione regionale “Sanità e Welfare” è responsabile dei procedimenti di assegnazione dei Buoni, che prevedono una fase di istruttoria delle domande pervenute, ai fini della verifica di ammissibilità, e quindi l’assegnazione dei Buoni secondo gli ordini di priorità definiti in funzione dei criteri indicati nei relativi Avvisi pubblici;

- la Direzione regionale “Sanità e Welfare”, nell’ambito della fase istruttoria, intende attivare modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione;
- l’attività di controllo sulle dichiarazioni può avvenire, oltre che nella fase istruttoria di accesso al beneficio, anche in via continuativa, per l’intero periodo di erogazione previsto, tramite un interscambio comunicativo con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- il canale comunicativo è garantito tramite l’accesso diretto, da parte di tali Enti, alla piattaforma telematica regionale contenente le domande ammissibili (esclusivamente riferite al territorio di riferimento) ed alla verifica delle correlate dichiarazioni, per quanto riguarda dati in loro possesso;
- l’accesso alla piattaforma da parte degli Enti gestori comporta un’attività di trattamento dei dati per i quali viene richiesta l’assunzione in capo agli stessi di un ruolo di “responsabile esterno”;
- l’art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «GDPR»), stabilisce che *«1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]»*;
- in ragione di quanto sopra, il Titolare – Giunta regionale, tramite il delegato al trattamento – Direzione Sanità e Welfare - intende nominare l’Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali quale Responsabile del Trattamento nell’ambito del Progetto;

TANTO PREMESSO

1. GENERALITA’

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OGGETTO

Le parti concordano di collaborare per la realizzazione delle misure denominate “Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari” e “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale” volte all’assegnazione di “buoni domiciliarità” e “buoni residenzialità”, a titolarità regionale e finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27.

3. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

La Direzione regionale “Sanità e Welfare”, in quanto soggetto beneficiario delle misure ai fini del FSE Plus 21-27, assume la responsabilità dei procedimenti di assegnazione, di erogazione dei “Buoni” e di certificazione della spesa.

4. RUOLO DEGLI ENTI GESTORI

L'Ente gestore collabora con la Direzione regionale "Sanità e Welfare" nell'attività di:

- controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rilasciate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dai richiedenti residenti nei Comuni facenti parte del territorio di competenza dell'Ente;
- monitoraggio e valutazione di carattere generale sulle misure con la partecipazione a tavoli di lavoro dedicati.

5. MODALITA' DI CONTROLLO – BUONO DOMICILIARITA'

Per quanto riguarda il "buono domiciliarietà", le modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sono effettuate secondo le modalità indicate di seguito.

a) fase istruttoria (pre-concessione)

a.1) dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni (in via residuale solo in caso di assenza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda);

a.2) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per l'accesso alla misura:

- accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di "prestazione prevalente" da parte di INPS nell'ambito della misura "Home care premium" oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa" nell'ambito della stessa misura;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarietà, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

dichiarate come non sussistenti

- alla data della presentazione della domanda

oppure

- in sede di "conferma dell'assegnazione" (nel caso di domande ammissibili "con riserva"): in questo caso l'incompatibilità viene dichiarata (e verificata dall'Ente gestore) con riferimento alla data di decorrenza della validità del "Buono" (mese successivo alla chiusura dello sportello).

L'Ente gestore si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti dal richiedente mediante una procedura di controllo attivata a seguito dell'invio di apposita comunicazione della Regione tramite la piattaforma telematica. La procedura prevede l'applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

L'Ente gestore si impegna ad effettuare tale controllo segnalandone l'esito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale.

b) fase post – concessione (fase “rendicontazione”)

b.1) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per il mantenimento della misura:

- accoglienza definitiva presso strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale;
- percezione di “assegni di cura”, ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
- percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ex legge n. 205/2017, art. 1, cc. 254-256;
- erogazione di trasferimenti monetari erogati a titolo di “prestazione prevalente” da parte di INPS nell’ambito della misura “Home care premium” oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di “prestazione integrativa” nell’ambito della stessa misura;
- altre misure aventi natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o statale.

L’Ente gestore si impegna a verificare l’assenza di tali incompatibilità nei confronti della generalità dei soggetti ammessi al beneficio e con cadenza trimestrale.

La comunicazione avviene tramite la piattaforma telematica con l’applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

La comunicazione da parte dell’Ente gestore dev’essere trasmessa entro i 10 giorni antecedenti le date della presentazione delle rendicontazioni da parte dei destinatari:

1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto; 1° novembre di ogni anno

e, quindi, entro il

20 gennaio; 20 aprile; 20 luglio; 20 ottobre di ogni anno

senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte della Direzione regionale “Sanità e Welfare”.

6. MODALITA’ DI CONTROLLO – BUONO RESIDENZIALITA’

Per quanto riguarda il “buono residenzialità”, le modalità di verifica e controllo preliminari delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sono effettuate secondo le modalità indicate di seguito.

a) fase istruttoria (pre-concessione)

a.1) dati concernenti gli esiti delle valutazioni multidimensionali effettuate dalle competenti commissioni (in via residuale solo in caso di assenza o incompletezza della documentazione allegata alla domanda);

a.2) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per l’accesso alla misura:

- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall’ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale)

dichiarate come non sussistenti

- alla data della presentazione della domanda

oppure

- in sede di “conferma dell’assegnazione” (nel caso di domande ammissibili “con riserva”): in questo caso l’incompatibilità viene dichiarata (e verificata dall’Ente gestore) con riferimento alla data di decorrenza della validità del “Buono” (mese successivo alla chiusura dello sportello).

L’Ente gestore si impegna a verificare la correttezza dei dati inseriti dal richiedente mediante una procedura di controllo attivata a seguito dell’invio di apposita comunicazione della Regione tramite la piattaforma telematica. La procedura prevede l’applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

L’Ente gestore si impegna ad effettuare tale controllo segnalandone l’esito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale.

b) fase post – concessione (fase “rendicontazione”)

b.1) assenza delle seguenti situazioni di incompatibilità previste per il mantenimento della misura:

- altri contributi pubblici rispondenti alla medesima finalità, direttamente percepiti dall’ospite o erogati alla struttura ospitante dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali o dai Comuni di residenza (contributi a parziale o totale copertura della quota sociale).

L’Ente gestore si impegna a verificare l’assenza di tali incompatibilità nei confronti della generalità dei soggetti ammessi al beneficio e con cadenza trimestrale.

La comunicazione avviene tramite la piattaforma telematica con l’applicazione di un *flag* in caso di conferma del dato oppure con la segnalazione della difformità rilevata.

La comunicazione da parte dell’Ente gestore dev’essere trasmessa entro i 10 giorni antecedenti le date della presentazione delle rendicontazioni da parte delle strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali indicate nell’Avviso pubblico senza necessità di una specifica richiesta in tal senso da parte della Direzione regionale “Sanità e Welfare”.

7. MODALITA’ DI INTERSCAMBIO INFORMATIVO

La realizzazione dell’attività di controllo da parte dell’Ente gestore avviene mediante accesso alla piattaforma telematica di presentazione delle domande tramite credenziali specifiche rilasciate da CSI Piemonte. L’accesso avverrà con l’assunzione del ruolo di “responsabile esterno” del trattamento da parte dell’ente gestore, secondo le modalità indicate nell’Atto di nomina allegato. L’Ente comunicherà alla Direzione regionale “Sanità e Welfare” i dati anagrafici degli operatori da abilitare al sistema e responsabili del flusso comunicativo.

8. DURATA

Il presente accordo ha validità per l’intera durata di attuazione delle misure indicate.

Per la Regione Piemonte
“Direzione Sanità e Welfare”

*Il Dirigente pro-tempore
del Settore "Politiche per le pari opportunità,
diritti ed inclusione, progettazione ed
innovazione sociale"*

firmato digitalmente

Ente Gestore funzioni socio-assistenziali

firmato digitalmente

Atto di nomina a Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) nell'ambito delle misure regionali

“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”

-

“Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale”

PREMESSO CHE

- la Regione Piemonte intende realizzare le misure denominate “*Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari*” volta all'assegnazione di “buoni domiciliarità” e “*Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale*” entrambe finanziate a valere sul PR FSE Plus 21-27;
- l'attuazione della misura citata comporta operazioni di trattamento (a seguire, anche «Trattamento») di dati personali (a seguire, anche «Dati Personali»), come individuati all'art. 1 del presente atto (a seguire, anche «Atto»);
- la procedura per la presentazione delle domande prevede il rilascio, da parte del richiedente, di una serie di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione rispetto alle quali la Regione Piemonte, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata all'emanazione della graduatoria dei soggetti ammissibili, intende attivare modalità di verifica e controllo preliminari e in itinere, nel periodo di godimento del “buono” (pari a 24 mensilità);
- l'attività di controllo sulle dichiarazioni può avvenire in via generale, per l'intero periodo di erogazione dei benefici previsti, tramite un interscambio comunicativo con gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali;
- il canale comunicativo è garantito tramite l'accesso diretto, da parte di tali Enti, alla piattaforma telematica contenente le domande ammissibili (esclusivamente riferite al territorio di riferimento) ed alla verifica delle correlate dichiarazioni, per quanto riguarda dati in loro possesso;
- l'accesso alla piattaforma da parte degli Enti gestori comporta un'attività di trattamento dei dati per i quali viene richiesta l'assunzione in capo agli stessi di un ruolo di “responsabile esterno”;
- l'art. 28, parr. 1 e 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (a seguire, anche «GDPR»), stabilisce che «1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. [...] 3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento [...]».

- In ragione di quanto sopra, il Titolare intende nominare l'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali quale Responsabile del Trattamento nell'ambito del Progetto.

TANTO PREMESSO

La Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare con sede in Torino (TO), via Bertola, 34, C.F. 80087670016 e P.IVA 02843860012, nella persona di Livio Tesio, nella sua qualità di Vice direttore regionale *pro tempore* (a seguire, anche «Regione Piemonte» o «Delegato del Titolare del Trattamento»)

NOMINA

L'ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali con sede in _____, via _____, C.F./ P. IVA _____, rappresentato da _____, nella sua qualità di _____ Responsabile esterno del trattamento (a seguire, anche «Responsabile del Trattamento» o «Responsabile»);, ai sensi dell'articolo 28, parr. 1 e 3, del G.D.P.R., nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali correlate alla collaborazione con la Regione Piemonte nella gestione della misura "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari", come da D.G.R. n. _____ e d.d. n. _____.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Ente accetta l'assunzione del ruolo di responsabile esterno del trattamento.

In questa qualità esso dovrà operare in conformità alle disposizioni del o GDPR, del D.gs. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Sanità e Welfare, quale delegato del titolare ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità *pubblica*, *il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento*;
- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento, estrazione, elaborazione statistica e consultazione.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati all'espletamento delle finalità istituzionali definite nei Regolamenti (UE) n. 1057/2021 e n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e, in particolare a svolgere attività connesse alla concessione dei contributi da parte della Regione Piemonte, quali lo svolgimento dei necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dall'Avviso pubblico, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare tramite trasmissione telematica su apposita piattaforma predisposta da CSI Piemonte; tali dati personali sono i seguenti:

- a. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
- b. dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR (dati sanitari: es. condizione di non autosufficienza, esito valutazione multidimensionale).

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche potenziali assegnatarie del Buono, che presentano domanda di partecipazione alla Misura denominata "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari", nonché le persone fisiche che presentano la domanda in nome e per conto dei soggetti destinatari ammissibili.

Banche dati

- Piattaforma per la presentazione istanze inserita nell'ambito del catalogo di servizi "Piemonte Tu";

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente atto.

Al termine delle operazioni di trattamento, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i

casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto;
- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13-22 del GDPR;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate del Delegato del Titolare.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dall'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione di tali attività.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale per effettuare i trattamenti oggetto delle presenti istruzioni manifestati al Delegato del Titolare al momento del perfezionamento della nomina.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui alle presenti istruzioni. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di

servizi informatici, il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati in oggetto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni dell'Avviso pubblico e dalle presenti istruzioni, nell'ambito della misura "Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari". Conseguentemente, i dati non saranno:

1. utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico e nel presente atto;
2. oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
3. duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'Avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento.

10. SUB-RESPONSABILI.

Con il presente provvedimento non viene prevista la possibilità di nomina di Sub-Responsabili del trattamento.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati del medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto.

Il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

12. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto di cui all'art. 28 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) sarà devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

Torino,

Il Delegato del Titolare del Trattamento
*Vice direttore regionale pro-tempore della
Regione Piemonte – Direzione Sanità e welfare*

firmato digitalmente

PER ACCETTAZIONE:

Il Responsabile esterno
*Il Direttore pro-tempore dell'Ente Gestore
funzioni socio-assistenziali*

firmato digitalmente